

MOIGE APS – MOVIMENTO ITALIANO GENITORI

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ
SOCIALE ED ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE - DURATA - PATRIMONIO -
BILANCIO

ART. 1

Denominazione

1. E' costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata "MOIGE APS - MOVIMENTO ITALIANO GENITORI" Associazione di Promozione Sociale, in breve "MOIGE APS".
2. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.
3. Dell'indicazione dell'acronimo "APS" deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2

Sede legale

1. L'associazione ha la sede legale in Italia, a Roma, in via dei Gracchi, 58 – CAP 00192.
2. La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci o dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo si potranno istituire e sopprimere sedi secondarie

ART. 3

*Assenza di scopo di lucro e finalità civiche, solidaristiche
di utilità sociale perseguite.*

Attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale.

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.
2. Ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale contraddistinte alle seguenti lettere dell'art 5 CTS:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

del notaio, sede del ricevimento



Officer Affari giuridici

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

3. L'associazione a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- 1) Valorizza e sostiene i minori e la componente genitori in ogni contesto, in particolare in quello scolastico, favorendo il dialogo e il confronto, anche ai sensi del decreto ministeriale n.14 del 18 febbraio 2002, fra il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e le realtà associative dei genitori; in particolare in ambiti educativi e/o scolastici.
- 2) Rappresenta le esigenze dei minori e formula le proposte della componente genitori della scuola, esprime pareri sugli atti e sulle iniziative che il Ministro intende sottoporli; esprime, anche di propria iniziativa, pareri sui provvedimenti attinenti l'istruzione, anche nell'ambito della normativa esistente presso il Ministero dell'Istruzione.
- 3) Si occupa della protezione dell'infanzia e della maternità e paternità, unitamente alla promozione e tutela dei diritti dei minori e dei genitori; anche attraverso attività di formazione, informazione e progettualità specifica;
- 4) Presta assistenza alle famiglie educando alla maternità e alla paternità, sia a livello individuale che di gruppo, per i problemi legati alla sessualità, per la procreazione responsabile, per l'armonico sviluppo fisico e psichico dei minori e per la realizzazione della vita familiare.
- 5) Promuove attività assistenziali atte a superare e rimuovere situazioni di disagio psico-sociale e di marginalità;

- 6) Promuove attività di servizi alla persona finalizzati al recupero e all'integrazione sociale, al superamento di condizioni di povertà ed emarginazione sociale;
- 7) Promuove interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
- 8) Promuove gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari
- 9) Promuove processi che contrastano la dispersione scolastica, determinata da rallentamenti, ritardi o altre interruzioni più o meno prolungate di un iter scolastico, che possono portare all'abbandono, attraverso l'inclusione sociale;
- 10) Promuove la conoscenza, specie nelle famiglie, delle cause, delle modalità, delle conseguenze fisiche e psicologiche delle dipendenze da sostanze stupefacenti, alcool, tabacco, gioco, da uso tecnologia ed altre dipendenze.
- 11) E' attiva contro le cause e per la prevenzione del Bullismo e cyberbullismo così da sensibilizzare l'opinione pubblica, al fine di una migliore gestione della problematica e della sua prevenzione sociale, anche con interventi presso Comuni, Enti pubblici, Istituzioni scolastiche, Associazioni, Fondazioni o altro di simile che ne manifestasse interesse;
- 12) Promuove l'educazione alla legalità che ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori della democrazia, l'esercizio dei diritti di cittadinanza attraverso la diffusione della cultura dei valori civili e la consapevolezza della reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità. Essa aiuta a comprendere come l'organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche, sviluppa la consapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà, sicurezza non possano considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno perseguite, volute e, una volta conquistate, protette.
- 13) Promuove attività sportive finalizzate e mirate alla prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo
- 14) Favorisce le attività motorie non lesive dell'ambiente e dell'uomo, promuovendo lo sport come strumento di conoscenza e valorizzazione del corpo, dell'ambiente naturale e del loro rapporto
- 15) Promuove attività atte a contrastare la privazione della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni".
- 16) Promuove attività mirate a conseguire il successo scolastico e formativo che rappresenta il concetto-chiave del nuovo modo di formare che mira a formare cittadini che siano in grado di gestire il proprio progetto di vita e che acquisiscano il gusto del fare e di realizzarsi nell'esperienza professionale.
- 17) Promuove attività in contrasto al bullismo puntando sulla prevenzione e sull'educazione alla prosocialità attraverso il rispetto dell'altro e la condivisione;
- 18) Promuove progetti sociali, manifestazioni di ogni genere come conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stage, convegni, congressi, esposizioni, rassegne, festival e mostre;
- 19) Effettua inchieste, ricerche e sondaggi d'opinione;
- 20) Cura la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi o interventi, con qualsivoglia strumento di diffusione e informazione;
- 21) Organizza corsi di studio, anche istituendo borse di studio finalizzate alla formazione professionale e culturale sulla materia delle dipendenze;
- 22) Si offre quale primo momento di contatto per chi, in difficoltà, ritenesse di averne necessità.
- 23) Al fine di creare un ambiente ottimale per la crescita e lo sviluppo del minore e delle famiglie l'associazione si occupa di sostenibilità ambientale, mobilità sostenibile, tutela dell'ambiente, tutela del mare e degli oceani, interventi e servizi finalizzati alla

Salvatore Antonio Pelliccioli

Antonio Pelliccioli

salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

- 24) Nella convinzione del sempre maggior peso acquisito dagli strumenti comunicativi di nuova generazione dei loro potenziali effetti sul pubblico in genere, l'Associazione promuove l'uso consapevole dei mezzi di comunicazione di massa, antichi e nuovi, al fine di tutelare i minori e le famiglie da messaggi ed informazioni idonee, preservandone il sano e progressivo sviluppo psichico e promuovendo livelli sempre maggiori di protezione. Il tutto con attività di prevenzione, assistenza, counseling anche in relazione al bullismo e al cyberbullismo.
- 25) Effettua la prevenzione, assistenza, counseling e cura, e con ogni altro mezzo lecito, per qualsiasi forma di abuso, sfruttamento, vessazione, discriminazione, violenza ai danni dei minori, e delle donne, in gravidanza e nel puerperio.
- 26) Esplica in particolare ogni attività a tutela dei minori e delle donne a rischio o vittime di violenza fisica e psicologica in ogni modo espressa;
- 27) Promuove l'integrazione sociale degli stranieri (corsi della lingua e della cultura, diffusione di ogni informazione utile diritti e doveri, diverse opportunità di integrazione e crescita personale, conoscenza e valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose) e in modo particolare con i minori stranieri.
- 28) Promuove attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento, con attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione, sulla sessualità, e tutte le altre forme di discriminazione storiche ed emergenti che toccano i minori, i genitori e la società;
- 29) Promuove attività dirette a difesa dei diritti umani come diritti inalienabili dell'uomo, ossia i diritti che devono essere riconosciuti a ogni persona per il solo fatto di appartenere al genere umano, indipendentemente dalle origini, appartenenze o luoghi ove la persona stessa si trova.
- 30) Promuove attività dirette a tutelare i diritti civili, quei diritti fondamentali, inviolabili ed irrinunciabili riconosciuti a tutti i cittadini di uno Stato in quanto tali;
- 31) Promuove attività dirette a tutelare i diritti sociali quali servizi erogati dalla PA al fine di garantire una rete di protezione sociale come l'istruzione, la sanità, le pensioni, la previdenza sociale e i servizi socioassistenziali;
- 32) Promuove attività per l'educazione al consumo e dirette alla tutela della salute, sicurezza, qualità dei prodotti e dei servizi;
- 33) Promuove attività finalizzate a realizzare l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociali di un qualsiasi individuo prescindendo dal genere, religione, convinzione personali, razza e origine etnica, disabilità, età e orientamento sessuale e politico;
- 34) Promuove attività di solidarietà come impegno etico / sociale a favore di terzi;
- 35) Promuove attività di banche del tempo, il sistema basato sullo scambio gratuito del tempo, in cui le persone scambiano reciprocamente attività, servizi e saperi.
- 36) Effettua in maniera diretta o di sostegno per le proprie attività, attività di beneficenza e sostegno a distanza.
- 37) Istituisce e gestisce, sia direttamente che indirettamente, nel rispetto e nei limiti della legge, consultori familiari, sportelli di ascolto e aiuto rivolti alla famiglia, ai minori e alle persone in difficoltà e situazioni di svantaggio;
- 38) Istituisce e gestisce, sia direttamente che indirettamente, case-famiglia e centri integrativi per minori e genitori con finalità didattiche, educative e/o scolastiche ed extrascolastiche;
- 39) Svolge programmi formativi per educatori, genitori e minori in tutti gli ambiti sociali ed in special modo nel sistema scolastico, come ente formatore;

- 40) Promuove, organizza e gestisce progetti di cooperazione, nel rispetto e nei limiti di legge, nei paesi in via di sviluppo, inviare personale volontario destinato ad attuare progetti di intervento e organizzare attività di formazione, educazione ed informazione in loco per i suddetti volontari e per i cittadini dei paesi in via di sviluppo, nonché intrattenere a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali deputati a riconoscere e finanziare tale attività;
- 41) Realizza iniziative editoriali a mezzo di pubblicazioni cartacee, di pubblicazioni informatiche e di prodotti audiovisivi;
- 42) Promuove e organizza dibattiti, corsi, manifestazioni, convegni, spettacoli, giornate di sensibilizzazione, cineforum, proiezione di film e documentari, mostre, attività di informazione e formazione in collaborazione con Università, Istituzioni comunitarie, nazionali e locali, Fondazioni, Enti e altre Associazioni;
- 43) Promuove progetti, studi e ricerche, nei settori di operatività della associazione, sia direttamente che in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, nonché partecipare a iniziative e azioni di qualsiasi natura, purché attinenti ai fini di cui sopra;
- 44) Istituisce osservatori, commissioni di lavoro e comitati rivolti, in primo luogo, a minori e genitori.
- 45) Istituisce premi, borse di studio, scambi culturali e biblioteche;
- 46) Promuove attività culturali, artistiche e ricreative atte a sviluppare, integrare e intrattenere riguardanti le attività all'aria aperta, quelle di creazione manuale e artistica, quelle di spettacolo, di natura socio familiare, di lettura, di rilassamento di culturali anche partecipative, visite, audiovisive, attività legate a hobby e passatempo.
- 47) Promuove la realizzazione di corsi/laboratori e gruppi di lavoro, la promozione di incontri e scambi in varie discipline artistiche e culturali, finalizzati al miglioramento e potenziamento delle conoscenze in tutti gli ambiti artistici e culturali.
- 48) Organizza esposizioni, eventi e ogni altra attività riguardante l'arte e la cultura;
- 49) Promuove attività progettuali legate alla cultura dell'ecologia
- 50) Promuove iniziative formative rivolte soprattutto alle scuole, ai ragazzi, genitori e operatori locali, attraverso la partecipazione ad incontri ad attività didattiche dedicate all'ambiente, con finalità formative e di sensibilizzazione in materia di ambiente ed ecologia integrale
- 51) Promuove esperienze associative fra bambini, la loro partecipazione alla difesa dell'ambiente, favorendo il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale e culturale
4. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre:
- a) intervenire presso tutte le pubbliche amministrazioni nazionali ed europee, centrali, locali e periferiche, formulando richieste e proposte nonché stipulando accordi e convenzioni e partecipare ai momenti di confronto con la pubblica amministrazione,
- b) aderire, partecipare e operare in altre ETS, fondazioni, associazioni, forum, organismi le cui finalità siano rivolte direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima, partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali e commerciali nei limiti consentiti dalla legge e comunque in persona del legale rappresentante protempore debitamente autorizzato secondo il vigente statuto associativo, partecipare a momenti di confronto anche con il mondo dell'imprenditoria;
- c) promuovere azioni giudiziarie e intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'Associazione e degli interessi collettivi perseguiti dall'Associazione;
- d) intervenire in giudizi civili e penali, con rispetto e nei limiti di legge, anche costituendosi parte civile, per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi

- concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione, nonché dei suoi associati e federati;
- e) ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi perseguiti dall'Associazione;
 - f) intervenire nei procedimenti amministrativi, per rispetto e nei limiti di legge ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - g) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di sovvenzioni, fidi, contributi, prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o altro diritto reale, di beni immobili e mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;
 - h) amministrare e gestire beni immobili e mobili di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
 - i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
5. Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente comma 2, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
 6. L'associazione, nei limiti e in conformità al disposto dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, potrà anche realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
 7. L'Associazione si avvale nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari persone, di qualsiasi nazionalità, che per loro libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o, per il tramite dell'associazione, in favore della comunità e del bene comune collaborando a realizzare i progetti dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. I volontari sono iscritti in apposito Registro dei Volontari. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
 8. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

ART. 4

Durata

1. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 5

Patrimonio - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione elencati in un inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti
 - eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti
 - eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio
3. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - 1) quote associative annuali;
 - 2) contributi dei soci;
 - 3) contributi di privati e imprese;
 - 4) eredità, donazioni e legati;
 - 5) contributi pubblici, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;
 - 6) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
 - 7) entrate derivanti da raccolte di fondi;
 - 8) rendite patrimoniali;
 - 9) entrate attività diverse di cui art 6 del CTS
 - 10) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali di cui al presente statuto e con le disposizione di cui al D.Lgs 117/2017
4. E' quindi vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 6

Esercizio Sociale e Bilanci

1. L'esercizio sociale dell'associazione si apre il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre.
2. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone e approva il progetto di bilancio di esercizio/rendiconto.
3. Il bilancio di esercizio/rendiconto va redatto con le modalità e le formalità previste dall'art 13 e il bilancio sociale, se ricorre l'obbligo ovvero se opportuno, va redatto con le modalità e le formalità previste all'art 14 del CTS.
4. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
5. Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'approvazione definitiva dell'Assemblea.
6. I bilanci di esercizio devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 7

Trasparenza e Pubblicità

1. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 CTS e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Nei casi previsti dall'art. 14 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 8

Libri sociali obbligatori

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 del D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione deve tenere:
 - a) il libro degli associati;
 - b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Titolo II

ASSOCIATI - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI - PROCEDURA PER L'AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

ART. 9

Associati

1. Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
3. Possono essere soci le persone fisiche ed è prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
4. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda al Consiglio Direttivo.
5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro 90 giorni dall'istanza. Questi può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere con A.R. che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.
6. Agli associati è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

7. Il loro comportamento verso gli altri associati, verso coloro che a diverso titolo partecipano alla vita associativa ed all'esterno dell'associazione deve essere improntato alla correttezza, buona fede, lealtà ed onestà.
8. Può divenire "Sostenitore Moige", anche su proposta del Consiglio Direttivo, qualunque persona fisica o giuridica che condivida i fini istituzionali e voglia sostenere l'attività di interesse generale condotta dall'Associazione. Sarà discrezione del Consiglio Direttivo determinare eventualmente un contributo da versare a sostegno dell'attività sociale.
- I Sostenitori Moige hanno il diritto di partecipare alla vita associativa e alle attività sociali e di essere informati sulle attività dell'Organizzazione.
- I Sostenitori Moige non acquisiscono la qualifica di socio.

ART. 10

Quota associativa

1. L'Organo di amministrazione determina, con apposita deliberazione, l'ammontare della quota annuale a carico degli associati, nonché le modalità e i termini di versamento.
2. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 11

Diritti e obblighi degli associati e perdita qualifica di socio

1. I soci dell'Associazione hanno il diritto di:
 - Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - Partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
 - Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - Partecipare e votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati.
 - Esaminare i libri sociali previa richiesta scritta per raccomandata AR al Consiglio Direttivo che dovrà fornire riscontro entro 30 giorni indicando il luogo dove avverrà l'esame.
2. I soci dell'Associazione hanno il dovere di:
 - Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - Osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
 - Versare la quota associativa annualmente stabilita
 - Versare l'eventuale quota aggiuntiva per il pagamento dei corrispettivi specifici
3. La qualità di associato si perde:
 - a) per morte;
 - b) per recesso, che deve essere notificato con lettera o pec ,o mail all'Organo di amministrazione.
 - c) per esclusione qualora l'associato manifesti comportamenti incompatibili con le finalità dell'associazione o si renda responsabile di gravi manchevolezze o subisca sanzioni penali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante A.R.. Il ricorso verrà discusso dall'assemblea alla prima assemblea utile e potrà essere accolto o rigettato a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.
 - d) per decadenza qualora sia moroso da almeno 3 anni e il Consiglio Direttivo ne deliberi la decadenza.



4. Il recesso, l'esclusione, la morte e la decadenza non danno diritto al rimborso di quote o somme a qualsiasi titolo versate e non dispensano dal pagamento di debiti contratti in precedenza con l'associazione.

Titolo III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.
NORME SULL'ORDINAMENTO, L'AMMINISTRAZIONE
E LA RAPPRESENTANZA DELL'ENTE.

ART. 12

Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di amministrazione, rappresentato dal Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo e/o il revisore legale dei conti, qualora sussistano i presupposti di cui agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017 o se nominato quando ritenuto utile.
- l'Organo dei Probiviri se nominato.

ART. 13

Assemblea degli associati e relativo funzionamento

1. Nell'Assemblea dell'associazione hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.
2. Ciascun associato ha un voto. I soci "Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro" partecipano all'elettorato attivo e passivo attraverso i loro rappresentanti. Si applica l'art. 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a 500 (cinquecento) e di 5 (cinque) associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a 500 (cinquecento). Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
4. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo di amministrazione anche fuori dalla sede legale, purché in Italia. In caso di impossibilità o inattività dell'Organo di amministrazione, l'Assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
5. L'Assemblea viene convocata con avviso ai soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la convocazione viene fatta pervenire agli aventi diritto all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro soci unitamente alla pubblicazione della convocazione sul sito internet dell'associazione.
6. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, o il link se l'assemblea è telematica, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea in seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di prima convocazione.
7. Anche in mancanza di formale convocazione la deliberazione dell'Assemblea si intende adottata quando a essa partecipa la totalità degli associati, tutti i componenti dell'Organo di amministrazione e tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dalla persona designata

dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea nominare il Segretario, constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

9. Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà degli associati presenti più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
10. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
11. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre in prima convocazione la presenza dei tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza presenti, in seconda convocazione la presenza della metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza presenti, in terza convocazione la presenza di un decimo degli associati ed il voto favorevole della maggioranza presenti, in quarta convocazione la presenza del due per cento degli associati ed il voto favorevole della maggioranza presente.
12. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre una maggioranza inderogabile con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
13. L'Assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e video o audio collegati, alle seguenti condizioni:
 - a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - d) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video o audio collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario, se nominato.
 - e) non è necessario che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato. Quest'ultimo provvederà alla formazione e sottoscrizione del verbale;
14. L'espressione del voto può avvenire anche per corrispondenza o in via elettronica o su piattaforme digitali di voto. La procedura di voto espressa per corrispondenza o in via elettronica o con piattaforme digitali di voto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, sia assicurato a ciascun associato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione o comunque con approvazione con mezzi digitali di un unico testo di decisione. Le decisioni degli associati adottate ai sensi del presente comma devono essere trascritte senza indugio nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

ART.14

Competenze dell'Assemblea

1. Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea dell'associazione:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto o ritenuto opportuno, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- c) approva il bilancio consuntivo, l'eventuale preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva eventuali regolamenti assembleari e altri;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati e in caso di reiezione di esclusione da socio;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.15

Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo

1. L'Organo di amministrazione è rappresentato dal Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, compresi il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.
2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
3. La nomina degli amministratori spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.
4. La durata della carica degli organi di amministrazione è di 5 anni.
5. Il consiglio nomina tra questi il Presidente e, ove lo ritenga opportuno, uno o due Vice Presidente i quali, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercitano le funzioni; nomina altresì un Segretario, anche estraneo al consiglio stesso, e, se del caso, un tesoriere.
6. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
7. Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà al subentro agli stessi con i primi dei non eletti in ordine di preferenze che dureranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.
8. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Consiglio.

ART.16

Poteri del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera sugli argomenti di competenza a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.
3. Il Consiglio direttivo:
 - a) delibera sull'ammissione, esclusione e decadenza degli associati;
 - b) delibera sull'entità delle quote associative e i termini di versamento;
 - c) formula e redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
 - d) predispone le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - e) individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - f) conferisce eventuali deleghe;
 - g) redige eventuali regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'associazione;
 - h) istituisce comitati di lavoro e di esperti;
 - i) conferisce onorificenze.

ART.17

Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare, nomina il Segretario, coordina i lavori, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta i risultati delle votazioni.
2. La convocazione avviene mediante avviso fatto pervenire a tutti gli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, se nominati, con qualsiasi mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima, fatto pervenire agli aventi diritto al proprio domicilio ovvero all'indirizzo di posta elettronica o cellulare previamente comunicato.
3. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
4. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.
5. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.
6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti. Il voto del Presidente vale doppio.
7. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione.
8. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue veci vengono assunte dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.
9. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio conferenza o per videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 18

Presidente - Rappresentanza

1. Il Presidente ha potere di firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
2. In sede di nomina possono essere indicati limiti diversi ai poteri degli amministratori.
3. La rappresentanza dell'associazione spetta anche, se deliberata, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
4. Il Presidente inoltre:
 - a) convoca l'Assemblea e presiede l'Assemblea;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - c) cura le esecuzioni delle deliberazioni degli organi sociali;
 - d) adotta, in caso di emergenza, i provvedimenti necessari nell'interesse dell'associazione, sottoponendoli nella prima seduta successiva alla ratifica del Consiglio Direttivo;

- e) all'occorrenza, e nell'ambito delle sue attribuzioni, nomina procuratori e mandatari per singoli atti o categorie di atti.
5. Il Presidente può delegare i suoi compiti, in tutto o in parte, a un Vicepresidente o altro consigliere. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente se assente o impedito per una qualsiasi circostanza.

ART. 19

Organo di controllo e revisore legale

1. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati i limiti di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, o quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 117/2017, ovvero qualora lo si ritenga opportuno. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. Le cause di ineleggibilità e di decadenza, le modalità di nomina e di cessazione, la sostituzione, i requisiti, i doveri e i poteri dell'organo di controllo sono disciplinati dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.
3. La nomina del revisore legale dei conti è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 20

Controversie

1. Salve le inderogabili norme di legge circa la devoluzione alla giurisdizione ordinaria e l'esperimento dei tentativi di mediazione e conciliazione obbligatoriamente previsti per legge nelle diverse materie, nonché escluso il ricorso in Assemblea per il rigetto di ammissione a socio e l'esclusione da socio, tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione, salva comunque, la facoltà delle parti di ricorrere all'autorità giudiziaria competente, possono essere devolute, alla competenza di tre probiviri da designarsi a professionisti, preferibilmente soci, esperti nella materia del contendere, con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo – una volta liberamente eletta tale procedura dalle parti - sarà inappellabile.
2. Qualora non vengano designati i probiviri, le parti, per tutte le controversie, si obbligano in via principale a esperire il tentativo di mediazione secondo la disposizione di cui al D.Lgs 4 marzo 2010 n.28 nel rispetto del Regolamento dell'Organismo prescelto che dovrà avere sede in Roma.
3. Il Foro competente è quello di Roma.

Titolo IV

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO IN CASO DI SCIoglimento O DI ESTINZIONE

ART. 21

Scioglimento o estinzione dell'associazione

1. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

2. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

ART. 22 Disposizioni finali e rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente statuto dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 6 giugno 2016, n. 106, al D.Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.
2. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore dell'Associazione ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l'Associazione vi sarà iscritta.



*Alcanta S.p.A. del nuovo
Opere di rifinitura*